



CITTA' DI MONTEGROTTO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAPITOLATO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sostegno educativo a favore di famiglie con figli minori, residenti nel territorio comunale di Montegrotto Terme, da effettuare presso il domicilio delle stesse.

Il Servizio educativo domiciliare, in un'ottica di prevenzione degli stati di disagio e di emarginazione, ha come finalità quella di garantire un supporto socio educativo a minori con problematiche di apprendimento, socializzazione, crescita individuale, per favorire un armonico sviluppo senza allontanarli dal loro ambiente di vita, nel rispetto comunque del ruolo educativo primario della famiglia.

ART. 2 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara è di € 138.852,00 (al netto dell'I.V.A.), per il periodo 01.07.2007 – 30.06.2010. Detto importo è determinato in riferimento ad un monte ore totale presunto di 7.200, nel periodo di riferimento.

ART. 3 – MODALITA' DELLA GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La gara si svolgerà mediante pubblico incanto con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base alla qualità dell'offerta, al merito tecnico-organizzativo e al prezzo, sulla base degli elementi specificati all'art. 15 del presente capitolato.

ART. 4 – DURATA

Il contratto avrà la durata dal 01.07.2007 al 30.06.2010, o a partire dalla data di inizio esecuzione delle prestazioni, se successiva.

Il contratto potrà essere prorogato secondo le modalità previste dalla normativa all'atto della scadenza dell'appalto.

L'efficacia del contratto è subordinata all'esito positivo di un periodo di prova della durata di sei mesi dall'inizio dell'appalto, che si intende superato a giudizio insindacabile ed incondizionato del Comune.

ART. 5 – CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Servizio di Sostegno Educativo Domiciliare è rivolto a minori in difficoltà e ai nuclei familiari di appartenenza, nel quadro di un progetto educativo condiviso con gli stessi destinatari (minori e famiglie), da attuare attraverso l'intervento domiciliare di sostegno e le altre funzioni professionali descritte all'art. 6.

Il servizio ha quindi lo scopo di sostenere le famiglie con minori in situazione di disagio, valorizzando le risorse del nucleo familiare come luogo privilegiato di crescita. Per la definizione del progetto di intervento sul nucleo familiare interessato, il Comune potrà operare in collaborazione con i *partners* istituzionali presenti sul territorio (Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Consultorio Familiare, Istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie, ecc...), al fine di rispondere ai bisogni della famiglia in modo globale.

Attraverso gli interventi di S.E.D. si vuole, inoltre, garantire un supporto socio educativo a minori con problematiche di apprendimento, socializzazione e crescita individuale, allo scopo di favorire un armonico sviluppo della personalità, evitando l'allontanamento dall'ambiente di vita, nel rispetto del ruolo educativo primario della famiglia.

Pertanto, obiettivi del servizio sono in particolare:

- promuovere un percorso di crescita del minore e del nucleo familiare;
- stimolare il recupero di autonomia personale;
- favorire l'integrazione sociale e il miglioramento della vita di relazione;
- favorire, per quanto possibile, la permanenza del minore nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;
- sostenere la famiglia nel compito educativo;
- favorire il recupero scolastico;
- prevenire e contrastare processi di emarginazione sociale.

ART. 6 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere espletato attraverso la presenza di educatori aventi le caratteristiche professionali di cui all'art. 9 del presente capitolato, sulla base di un programma di intervento concordato con i competenti Servizi comunali, da svolgere all'interno dell'ambiente familiare e territoriale del minore stesso.

L'obiettivo del servizio è il potenziamento delle risorse e delle relazioni sociali del minore e del nucleo di appartenenza, oltre all'attivazione di interventi finalizzati ad evitare l'allontanamento dello stesso dal proprio ambito di vita.

Al soggetto aggiudicatario verrà inoltre richiesta la collaborazione in ordine alla verifica e all'adeguamento della progettazione educativa, sulla base dell'andamento e dei riscontri rispetto al progetto iniziale, unitamente alla definizione delle modalità di intervento degli operatori. Tale collaborazione si concretizzerà attraverso riunioni di coordinamento e di verifica, estese agli educatori e al referente incaricato dalla Cooperativa, che potranno svolgersi in concerto con altri servizi socio/sanitari e/o istituzioni e/o soggetti, anche al di fuori del territorio comunale.

Gli operatori del competente Servizio comunale, attraverso i periodici riscontri indicati, verificheranno il raggiungimento degli specifici obiettivi del progetto, in particolare con riferimento al miglioramento del rapporto del minore con sé stesso e con l'ambiente nel quale vive, al rafforzamento dell'autostima e dell'autonomia, al miglioramento del rapporto con l'adulto, all'eliminazione o all'attenuazione di eventuali conflittualità con le figure genitoriali e al conseguimento dei traguardi formativi prefissati.

Prestazioni richieste:

a) supporto al minore nelle attività di socializzazione e sostegno nel processo formativo:

- interventi di socializzazione ed animazione per favorire la partecipazione ad iniziative ricreative, sportive ed aggregative, anche mediante accompagnamento dei minori medesimi ai luoghi di frequentazione aperti sul territorio;
- interventi di sostegno e aiuto per lo studio extrascolastico;
- coordinamento con gli insegnanti di riferimento per la definizione di obiettivi educativi individualizzati, mediante specifici incontri periodici;
- osservazione delle abilità e potenzialità del minore, rilevando bisogni espressi e inespressi dello stesso e del relativo nucleo familiare;
- informazione in relazione alle risorse e ai servizi presenti nel territorio (trasporti, biblioteca, associazioni, oratori, ecc) e alle modalità di fruizione;

b) attività di supporto alla famiglia:

- interventi di supporto organizzativo alla famiglia in difficoltà;
- azioni ed incontri diretti a sostenere una corretta comunicazione all'interno famiglia, rinforzando il ruolo genitoriale, e al contenimento e all'attenuazione di eventuali conflittualità;

c) prestazioni in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale:

- partecipazione agli incontri progettuali, di coordinamento e verifica del servizio, anche al di fuori del territorio comunale, allargate eventualmente ai soggetti istituzionali che collaborano al progetto con propri servizi educativi e socio-sanitari;

- segnalazione di situazioni, comportamenti ed episodi significativi o ritenuti rilevanti.

ART. 7 – COMPITI E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione si riserva i seguenti compiti e funzioni:

- a) definizione dei criteri e delle modalità di ammissione degli utenti al servizio;
- b) definizione, tramite gli operatori sociali che hanno in carico il caso, dei piani di intervento e individuazione degli specifici obiettivi educativi; detti piani costituiranno oggetto di verifiche periodiche, anche ai fini di eventuali rimodulazioni e modifiche;
- c) ispezioni e controlli volti a verificare il rispetto da parte della Cooperativa aggiudicataria, delle norme e prescrizioni risultanti dal Capitolato e la rispondenza delle attività svolte al progetto presentato in sede di gara.

ART. 8 - FUNZIONI DELLA DITTA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il personale incaricato dalla Cooperativa aggiudicataria, per il raggiungimento delle sedi ove conseguire le finalità di cui all'art. 6, dovrà avvalersi di mezzi di trasporto propri o della ditta stessa. Detto personale dovrà raccordarsi con un responsabile individuato dalla stessa Cooperativa, con funzioni di coordinamento complessivo delle attività. Tale figura si rappresenterà direttamente con gli Assistenti Sociali e con il Responsabile di Servizio comunale e dovrà possedere comprovata esperienza nella gestione di personale ed organizzazione del lavoro nel settore della assistenza ai minori.

Il personale della Cooperativa, sulla base delle indicazioni dell'Assistente Sociale titolare del caso, collaborerà alla definizione dei piani di intervento, riferirà puntualmente sullo svolgimento delle attività, parteciperà ai momenti di verifica riportando le proprie osservazioni relativamente all'andamento e alla evoluzione delle situazioni dei minori e dei nuclei familiari.

Le attività dovranno essere svolte generalmente dal lunedì al sabato, salvo particolari circostanze in cui si ravvisi la necessità di intervento anche in giorni festivi, secondo programmi di attività preventivamente concordati tra Servizi Sociali e cooperativa aggiudicataria.

Il monte-ore complessivo di attività indicato all'art. 2 si intende riferito alle attività svolte a contatto con l'utenza e a quelle necessarie agli operatori per garantire le funzioni di raccordo con i Servizi Sociali, ai fini della programmazione e verifica degli interventi. Non verranno riconosciuti rimborsi chilometrici, per ore di formazione o qualsiasi altro onere.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria:

- a) specifica polizza RCT e RC prestatori d'opera avente massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per ogni sinistro a persona e/o cose;
- b) spese occorrenti per l'acquisto di tutto il materiale di consumo occorrente per le attività.

ART. 9 – PERSONALE

Il soggetto affidatario dovrà garantire l'opportunità di riassunzione al personale alle dipendenze del precedente gestore.

Gli operatori impiegati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- idoneità fisica all'impiego;
- laurea in Scienze dell'educazione o in Psicologia o in Pedagogia o altra laurea equipollente o diploma di Educatore/Animatore professionale, conseguito tramite corsi di qualificazione riconosciuti;
- patente B.

In sede di formulazione dell'offerta tecnica a ai fini della valutazione della stessa secondo i criteri di cui all'art. 15a) dovrà comunque essere specificato il profilo professionale e livello di inquadramento contrattuale del personale che la ditta impiegherà nel servizio. La mancanza dei requisiti richiesti o la mancata corrispondenza rispetto a quelli indicati nell'offerta costituirà idoneo presupposto per procedere a formale diffida, nei confronti della ditta, a provvedere alla sostituzione del personale impiegato nello svolgimento del servizio.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.

L'affidatario è obbligato ad adibire al servizio educatori fissi e, in caso di assenze motivate, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni, provvedendo all'immediata sostituzione dell'educatore domiciliare assente con personale in possesso dei necessari requisiti. In ogni caso, va limitata il più possibile la rotazione degli educatori domiciliari, onde evitare difficoltà di rapporto con le famiglie utenti e assicurare continuità alla relazione minore / operatore. Le modalità operative adottate in questo senso dovranno essere inserite nella relazione tecnica.

Il Comune ha la facoltà di chiedere, tramite lettera raccomandata A.R. e con specifica motivazione, l'allontanamento entro 10 giorni di quegli educatori non ritenuti idonei dall'Assistente sociale a seguire i casi affidati.

L'affidatario dovrà trasmettere, su richiesta del Comune, copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale. Il Comune, in ogni caso, rimane del tutto estraneo ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'affidatario ed il personale dipendente.

Tutto il personale utilizzato nell'attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali; la ditta si obbliga in particolare ad attuare, nei confronti del personale comunque impiegato nelle prestazioni oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento e per le località in cui si svolgerà il servizio. Il personale dovrà essere opportunamente formato ivi compresa la formazione sugli adempimenti della legge 626/94 e successive modificazioni. La cooperativa si obbliga quindi all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi della L. 626/94 e successive modificazioni rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad essi connessi.

ART. 10 - PROGETTO - OFFERTA

Le Cooperative partecipanti alla gara dovranno formulare un'offerta (cfr. art. 15 – Progetto di gestione) riportante l'indicazione dettagliata della proposta organizzativa per l'esecuzione del servizio, in relazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, proponendo soluzioni autonomamente elaborate, ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite.

Il contenuto del progetto – offerta presentato sarà vincolante per il soggetto aggiudicatario.

ART. 11 - INDIRIZZO E CONTROLLO SULLA COOPERATIVA

La Cooperativa è responsabile del conseguimento del risultato ad essa assegnato nell'ambito del rapporto convenzionale e facente riferimento al progetto da essa predisposto per l'espletamento del servizio.

Il Comune di Montegrotto Terme esercita, tramite la struttura organizzativa del Settore Servizi alla Persona, le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

La Cooperativa è tenuta a garantire il costante raccordo con i Servizi Sociali nella persona del responsabile e degli operatori incaricati.

L'Amministrazione comunale potrà effettuare controlli e ispezioni volti a verificare il rispetto, da parte della Cooperativa, degli standard di qualità previsti nel campo della assistenza ai minori e la rispondenza delle attività svolte quotidianamente al progetto presentato in sede di gara.

ART. 12 – PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE. REQUISITI

Possono chiedere di partecipare alla selezione le **Cooperative sociali** di cui all'art. 1 lett. a) della L. 381/91 iscritte agli albi regionali di cui all'art. 9 della legge medesima, in possesso dei seguenti requisiti:

1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
2. non trovarsi in presenza di alcuna delle cause ostative alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia;
3. iscrizione nel prescritto registro della Camera di Commercio;
4. dimostrazione che la gestione del servizio rientra tra le proprie finalità statutarie;
5. capacità tecnico-organizzativa adeguata all'esecuzione del servizio, risultante da:
 - a) avere una sede operativa nella Provincia di Padova (ovvero impegno ad attivarla in caso di aggiudicazione);
 - b) avere già effettuato, per conto di Enti pubblici, la gestione di servizi di assistenza educativa domiciliare a favore di minori per almeno 24 mesi continuativi, anche per conto di soggetti diversi;
6. capacità economico-finanziaria adeguata al servizio risultante da:
 - a) volume di affari realizzato nel biennio precedente;
 - b) valore contrattuale dei servizi di assistenza educativa domiciliare a minori prestati per conto di Enti pubblici;
7. impegno nell'applicazione del C.C.N. di lavoro del settore;
8. impegno a ricollocare gli operatori già impegnati nelle stesse attività oggetto dell'affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali.

Possono chiedere di partecipare alla gara anche i **Consorzi di cui all'art. 8 della L. 381/91**, iscritti agli albi regionali di cui all'art. 9 della legge suddetta in possesso dei requisiti sopra indicati.

In caso di partecipazione di un Consorzio, non è ammessa la partecipazione delle singole Cooperative aderenti, pena l'esclusione del Consorzio e delle Cooperative stesse.

La richiesta di partecipazione dovrà specificare se il Consorzio intenda eseguire direttamente il servizio o, in caso contrario, contenere la dichiarazione relativa alla individuazione della Cooperativa incaricata dell'esecuzione del servizio.

REQUISITI nel caso di partecipazione di Consorzi

In caso di partecipazione di Consorzi che abbiano dichiarato di eseguire il servizio tramite Cooperativa aderente, i requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4, debbono essere posseduti sia dal Consorzio che dalla Cooperativa esecutrice del servizio.

Il requisito di cui al n. 5a può essere posseduto indifferentemente dalla Cooperativa o dal Consorzio.

I requisiti di cui ai nn. 5b, 6a, 6b, 7 e 8 debbono intendersi riferiti alla Cooperativa esecutrice del servizio.

Sono ammesse altresì a partecipare alla gara **Cooperative iscritte agli albi regionali ai sensi della L. 381/91, e riunite in raggruppamento temporaneo di impresa secondo le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006.**

Nel caso di raggruppamento temporaneo, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Cooperative e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina di cui al citato art. 37 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, non è ammessa la partecipazione delle singole Cooperative facenti parte dello stesso, pena l'esclusione del raggruppamento e delle singole Cooperative.

Non saranno ammissibili più offerte formulate dallo stesso soggetto, sia singolarmente che in raggruppamento.

L'offerta di Cooperative riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

REQUISITI nel caso di associazione temporanea di imprese:

I requisiti prescritti ai nn. 1, 2, 3, 4, 5b, 6b, 7 e 8) dovranno essere riferiti a ciascuna delle Cooperative riunite.

Il requisito di cui al punto 5a) dovrà essere posseduto dalla Cooperativa capogruppo.

ART. 13 – PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DELL'OFFERTA

La richiesta di partecipazione, unitamente all'offerta e alla documentazione relativa, dovrà pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune non più tardi delle ore 12 del giorno feriale antecedente quello fissato per la gara, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

L'istanza e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana. L'istanza e le dichiarazioni a corredo della stessa, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante della Cooperativa o del consorzio, dovranno soggiacere alla normativa vigente sull'imposta di bollo. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione debitamente sottoscritte, dovranno essere altresì corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Sul plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indicante il nome, la ragione sociale della Cooperativa mittente, da indirizzare al Comune di Montegrotto Terme - Piazza Roma, 1 – 35036 Montegrotto Terme (PD) deve chiaramente risultare la seguente dicitura:

“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 14.06.2007 RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI”.

Il plico di cui sopra dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente con i numeri 1, 2 e 3 e contenenti ciascuna quanto di seguito previsto:

BUSTA 1)

Nella prima busta, su cui sarà apposta la dicitura “ **Documenti di ammissione alla gara**” sarà contenuta la seguente documentazione e le dichiarazioni rese dal legale rappresentante e da quest'ultimo sottoscritte, con firma leggibile e per esteso:

- A) istanza di partecipazione;
- B) certificazioni o corrispondenti dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente capitolato;
- C) dichiarazione di aver preso visione e di accettare senza riserve tutte le condizioni, nessuna esclusa, riportate nel capitolato;
- D) documentazione attestante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, da effettuarsi secondo quanto indicato all'art. 14 del presente capitolato. In caso di raggruppamento temporaneo, la cauzione deve essere presentata dalla sola capogruppo ed essere comunque intestata a tutte le imprese del raggruppamento.

L'istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni potranno essere redatte utilizzando il facsimile allegato al presente capitolato.

La mancanza di anche uno solo dei requisiti, delle dichiarazioni o dei documenti sopra indicati comporta l'esclusione dalla gara.

BUSTA 2)

Nella seconda busta, su cui sarà apposta la dicitura “**Offerta tecnica**” saranno contenuti i seguenti elaborati:

- A) progetto di gestione, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, di controllo della qualità e quanto altro richiesto ai fini della valutazione della qualità dell'offerta, distintamente e per ciascuno degli elementi di cui all'art. 15 del presente capitolato. Il progetto di gestione dovrà essere contenuto in un documento di **max 15 cartelle (pena l'esclusione dalla gara)** dattiloscritte e numerate, ciascuna composta da max 35 righe, carattere Arial 11;
- B) relazione – nella forma dell'autocertificazione – sulla qualificazione degli operatori, sull'attività di formazione e su quanto altro richiesto ai fini della valutazione del merito tecnico-organizzativo distintamente e per ciascuno degli elementi indicati all'art. 15 del presente capitolato.

BUSTA 3)

Nella terza busta, su cui sarà apposta la dicitura “**Offerta economica**” dovrà essere contenuta l’offerta economica presentata secondo le modalità descritte al successivo art. 15.

L’offerta dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della Cooperativa o Consorzio.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta.

In caso di raggruppamento temporaneo:

L’offerta (tecnica ed economica) congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

L’istanza deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

ART. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria è stabilita nell’ammontare di € 2.777,04, pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il periodo oggetto d’affidamento.

Le Cooperative partecipanti dovranno, a pena di esclusione dalla gara, allegare all’istanza di partecipazione la documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale, da costituirsi con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

L’Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione provvisoria qualora l’aggiudicatario non intenda stipulare il contratto nei termini stabiliti. Dopo la stipulazione del contratto le cauzioni provvisorie saranno restituite.

ART. 15 – ESAME DELLE RICHIESTE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’esame delle istanze di partecipazione e la valutazione delle offerte sono deferite ad una Commissione all’uopo nominata dal Responsabile del competente Settore comunale.

La Commissione di gara, in prima fase procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi e delle buste n. 1) onde verificare la regolare presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione prevista ai fini dell’ammissibilità alla gara; in seconda fase procederà, in seduta segreta, all’apertura delle buste n. 2 contenenti le offerte tecniche, all’esame della documentazione inviata e all’attribuzione dei relativi punteggi; in terza fase procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle buste n. 3 recanti l’offerta economica.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle Cooperative concorrenti, nel corso della disamina delle offerte, tutte le precisazioni e delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un’ottica comparativa delle offerte pervenute.

La Commissione di gara utilizzerà i seguenti criteri di valutazione:

Qualità dell’offerta (Max punti 35)

La qualità dell’offerta concerne la componente tecnico progettuale.

Un punteggio inferiore a 21/35 comporta l’esclusione dell’offerta.

Ne costituiscono indicatori i seguenti elementi:

1. proposta di organizzazione del servizio e utilizzazione del personale (con riferimento anche ai titoli di studio e professionali e al livello di inquadramento del personale che si prevede di impiegare nell’esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all’art. 9);
2. modalità di costruzione della relazione con il minore e con la famiglia;
3. modalità di raccordo con i competenti Servizi comunali;
4. modalità di effettuazione del monitoraggio delle attività, del controllo della qualità delle prestazioni erogate, di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e di verifica sui singoli piani di intervento.

Merito tecnico organizzativo (max punti 35)

Il merito tecnico organizzativo attiene all’affidabilità del soggetto rispetto alla prestazione oggetto di affidamento.

Un punteggio inferiore a 21/35 comporta l’esclusione dell’offerta.

Ne costituiscono indicatori i seguenti elementi:

- A) curriculum formativi e professionali dello staff che si propone di dedicare stabilmente al servizio (Direzione, coordinamento, consulenza e operatori)
(Punti da 0 a 7);
- B) formazione prodotta direttamente o partecipata all'esterno dell'organizzazione nell'ultimo triennio (esclusi convegni e simili), con specificazione del numero di ore di ciascun corso, del n. di dipendenti partecipanti e del relativo livello di inquadramento
(Punti da 0 a 5);
- C) precedenti esperienze di gestione del servizio oggetto di affidamento, per conto di Enti Pubblici, relative al biennio precedente, con particolare riguardo a quelle realizzate nel territorio di riferimento, specificando il n. di ore di servizio realizzato in ciascun anno, attestate da certificazioni (da allegare in copia)
(Punti da 0 a 8);
- D) precedente esperienza di gestione del servizio oggetto di gara, per conto del Comune di Montegrotto Terme, con valutazione positiva dell'Ente
(Punti 6);
- E) descrizione dell'organizzazione e dell'organigramma aziendale con riferimento ai quadri dirigenti ed alle figure professionali di coordinamento e consulenza nel servizio oggetto di gara
(Punti da 0 a 3);
- F) esistenza e composizione di uno staff tecnico stabile dedicato alla progettazione ed alla realizzazione di attività formativa
(Punti da 0 a 3);
- G) Acquisizione di certificazione di qualità della cooperativa/consorzio ISO 9000 o Vision 2000 e loro evoluzioni
(Punti da 0 a 3).

Prezzo (max punti 30)

Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso; per gli altri il punteggio sarà calcolato secondo la seguente proporzione:

$$\text{prezzo offerto complessivo} : \text{prezzo più basso} = \text{punteggio massimo} : x$$

Il prezzo offerto complessivo dovrà essere quantificato moltiplicando il **prezzo orario** proposto (I.V.A. esclusa) x il monte orario presunto di **7.200**. Si precisa che detto prezzo orario è **onnicomprensivo di qualsiasi onere** (include pertanto anche il trasporto, l'aggiornamento e la formazione degli operatori incaricati).

ART. 16 – VERBALE DI GARA

Le decisioni assunte dalla Commissione e la proposta di aggiudicazione saranno contenute in un apposito verbale realizzato dal Segretario della Commissione e sottoscritto da tutti i componenti.

ART. 17 - VERIFICA DEI REQUISITI

A seguito della proposta di aggiudicazione effettuata dalla Commissione, l'Amministrazione provvederà, prima di procedere alla definitiva aggiudicazione, alla effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine indicato dall'Amministrazione, a costituire la cauzione definitiva, secondo quanto disposto dal seguente articolo, nonché agli altri adempimenti preliminari alla stipula del contratto.

ART.18 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli esatti adempimenti degli obblighi assunti, l'aggiudicatario presterà cauzione dell'importo pari al 10% dell'importo contrattuale netto.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito in contanti (mediante assegno circolare da versare presso la tesoreria comunale) o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva entro mesi sei dalla risoluzione del rapporto ed accertato l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale.

Nel caso in cui il deposito cauzionale definitivo subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte dell'Amministrazione Comunale, la Cooperativa dovrà provvedere al reintegro dello stesso entro giorni 30 (trenta).

La cauzione definitiva è prestata a garanzia di ogni adempimento dell'affidatario, con facoltà di rivalsa dell'Amministrazione stessa per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto dell'esercizio della prestazione.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto avrà forma pubblica amministrativa.

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti all'aggiudicazione del servizio, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 20 - INIZIO DELLA PRESTAZIONE

La Cooperativa aggiudicataria dovrà iniziare il servizio entro gg. 10 lavorativi dalla data di stipulazione del contratto regolante il rapporto o, se richiesto, anche in pendenza della stipula del contratto medesimo, entro e non oltre n. 3 giorni lavorativi dall'effettuata aggiudicazione definitiva, effettuata con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

ART. 21 - FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo mensile, derivante dall'offerta economica presentata dalla Cooperativa aggiudicataria, verrà effettuato con cadenza mensile su presentazione di fattura. La quantificazione dell'importo dovrà avvenire moltiplicando il prezzo orario per il numero delle ore di servizio effettivamente rese. Dette ore dovranno essere desumibili da apposite schede mensili riepilogative dei servizi prestati nei confronti di ciascun utente e sottoscritte dagli operatori preposti al servizio stesso, da trasmettere al Comune unitamente alle fatture.

Le fatture verranno liquidate entro 60 giorni dalla data di ricezione. Detti corrispettivi si intendono onnicomprensivi di qualsiasi onere connesso ai servizi di cui trattasi.

ART. 22 – REVISIONE PREZZI

Per tutto il 1° anno di validità del contratto, il corrispettivo orario resterà imm modificabile.

Nel 2° anno sarà assoggettato a revisione secondo i parametri indicati dall'ISTAT che verranno desunti dal bollettino mensile di statistica ISTAT del mese di gennaio e in particolare dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione dell'appalto sia totale che parziale. E' altresì vietato subappaltare il servizio.

ART. 24 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di aumentare o diminuire l'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 11 R.D. 2440/'23, senza che la Cooperativa possa sollevare alcuna obiezione.

Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Nel limite di cui al primo comma, l'Amministrazione potrà altresì richiedere variazioni qualitative e/o quantitative che, nell'ambito delle normative vigenti, possano introdurre eventuali modifiche delle condizioni stabilite nel contratto.

ART. 25 - TUTELA DELLA PRIVACY

E' fatto divieto al soggetto aggiudicatario e al personale dalla stessa impiegato nel servizio, di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In particolare, ai fini di cui all'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, la Cooperativa aggiudicataria assume la qualifica di responsabile del trattamento.

I dati che la Cooperativa aggiudicataria tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali, anche sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali; la stessa è pertanto tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa suddetta.

La Cooperativa si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e ad integrarle nelle procedure già in essere.

La Cooperativa si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenza.

La Cooperativa consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

ART. 26 - CONTROLLI - RESPONSABILITA' - DANNI - RISARCIMENTO

Il Responsabile dei Servizi Sociali individua un referente al quale viene affidato l'incarico di effettuare verifiche e controlli sul regolare svolgimento del servizio. Inoltre, potrà avvalersi, per l'effettuazione di dette verifiche, del supporto e della consulenza di terzi anche estranei all'Amministrazione Comunale.

Le risultanze delle attività di verifica e di controllo si riflettono sul pagamento periodico del corrispettivo contrattuale.

L'affidataria assume in proprio ogni responsabilità lasciando indenne l'Amministrazione, in caso di infortuni o di danni arrecati alle persone o alle cose, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

ART. 27 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI

L'inosservanza da parte della Cooperativa aggiudicataria anche di una sola delle condizioni di cui al presente capitolato, comporterà la risoluzione di diritto del contratto stesso a norma dell'art. 1456 C.C., come previsto dall'art. 28 del presente capitolato.

In ogni caso, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sulla cauzione per il risarcimento di ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare da inadempienze della Cooperativa.

Inoltre, laddove per fatto imputabile al soggetto affidatario, si determinasse l'accertata impossibilità, anche parziale, per gli utenti, di fruire delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'Amministrazione non riconoscerà, a proprio insindacabile giudizio, il diritto al compenso pattuito e si riserverà, in particolare, la facoltà di applicare una penale di € 250,00 per ogni inadempienza singolarmente considerata, da detrarre dalla fatturazione mensile.

L'applicazione delle penali verrà comunicata mediante lettera raccomandata, assegnando il termine di 8 gg per le eventuali controdeduzioni.

ART. 28 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto in caso di inadempienze, l'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili, dall'Amministrazione stessa:

- messa in fallimento, stato di liquidazione, o altre procedure concorsuali a carico della ditta aggiudicataria;
- cessione dell'azienda;

- cessione totale o parziale del contratto o subappalto, in contrasto con quanto previsto dal precedente art. 23;
- gravi inadempienze dell'aggiudicataria agli obblighi stabiliti nell'atto regolante l'appalto;
- inesatta esecuzione di tutte le clausole rientranti nel progetto/offerta presentato (da intendersi come essenziali e vincolanti per l'aggiudicataria) previa diffida formale e fissazione di un congruo termine per l'adempimento;
- frode a danno dell'Ente appaltante;
- danni agli utenti del servizio, all'Amministrazione comunale, ai beni di proprietà dell'Amministrazione comunale, derivanti da colpa grave e/o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dalla ditta nel servizio.

ART. 29 - REVOCA

L'appalto potrà essere revocato dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, per comprovati motivi di pubblico interesse.

ART.30 - SCIOPERO

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, anche in caso di sciopero del personale, i servizi essenziali a norma della Legge 12/06/90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.